



Dip. 50 – DG 17 – UOD 09

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale, Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno

All'A.R.P.A.C.
Dipartimento Provinciale di Salerno
Via Lanzalone, 53 – Salerno
arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0559855 06/09/2018 09,24

Mitt. : 501709 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ARPAC SALERNO; SINDACO DEL COMUNE DI SALERNO
ASL SALERNO 1; PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI SALERNO
Classifica : 52.5.18. Fascicolo : 34 del 2018



Al Sindaco del Comune di Salerno
Via Roma – Palazzo di Città - Salerno
protocollo@pec.comune.salerno.it

All'A.S.L. Salerno
Dipartimento Prevenzione
Via Nizza, 46 – Salerno
protocollogenerale@pec.aslsalerno.it

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Oggetto: prat.AIA n.109 Ditta Fonderie Pisano. Nota ARPAC prot.n.0046943/2018 dell'08.08.2018.
Richiesta chiarimenti.

In riferimento alla nota in oggetto, non del tutto esaustiva di quanto già in precedenza richiesto, è necessario che codesta Agenzia espliciti i seguenti punti per consentire a questa UOD, ai sensi del comma 9 dell'art.29 decies del D.Lgs. n.152/2006, di valutare se e come siano state attuate le misure provvisorie di cui alla diffida n. prot. 0220971/2018 e ribadite con la nota prot. n. 0478621/2018, tenuto conto che le considerazioni espresse nella colonna “azioni correttive apportate dal gestore” nonché gli accertamenti di cui alla colonna “sopralluogo 2.07.2018” della tabella riepilogativa della nota di cui in oggetto, qui pervenuta in pari data al prot. 0521377, non appaiono del tutto coerenti con le BAT di riferimento, limitandosi a dichiarare per le BAT sotto elencate “**parzialmente applicata**”:

BAT n. 2

Si dichiara la BAT applicata parzialmente senza specificare la motivazione tecnica della non conformità parziale limitandosi a segnalare:

- il cumulo di rottami ferrosi, in prossimità dell'area di carico del cubilotto, risulta conforme;
- il ripristino della funzionalità delle griglie di raccolta acque di raccolta di piazzale.
- Le azioni correttive apportate dall'azienda evidenziate, consistenti nell'errata classificazione dei rottami ferrosi con il CER [19.12.02] ed un quantitativo degli stessi smaltito non corrispondente a quello dichiarato nel 2017, seppur da sanzionare, non sembrano coerenti con l'applicazione della BAT.

BAT n. 4

Si dichiara la BAT applicata parzialmente senza specificare la motivazione tecnica della non conformità parziale limitandosi a segnalare:

- uno squilibrio tra i quantitativi dei corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti caricati ed i

quantitativi stoccati nell'area DR4;

- uno squilibrio tra i quantitativi dei sali e loro soluzioni caricati ed i quantitativi stoccati nell'area DR2.

Quindi, dalla relazione si rileva che i rifiuti sono stati correttamente smaltiti nell'anno 2017 ma all'esito dell'ultimo sopralluogo i quantitativi dei rifiuti risultano non conformi ai movimenti accertati.

Si segnala che l'elemento quantitativo alterato, rilevato in relazione, non è preso in considerazione dalla BAT n. 4 che prevede solo di stoccare separatamente i vari tipi di residui e rifiuti per favorirne il corretto riutilizzo, riciclo o smaltimento, ferme restando eventuali conseguenze di tipo sanzionatorio amministrativo previa contestazione di codesta Agenzia.

BAT n. 7

Nelle risultanze del sopralluogo del 02.07.2018, non è stato chiarito se la BAT, risultata parzialmente applicata nel sopralluogo del 13.11.2017, è allo stato applicata, limitandosi ad una serie di considerazioni e constatazioni diverse peraltro da quelle evidenziate in occasione del sopralluogo del 13.11.2017. Tali considerazioni e constatazioni appaiono peraltro attenerne a problematiche per la maggior parte riguardanti il microclima degli ambienti di lavoro, aspetto di competenza Asl (L. 81/2008) e non riconducibile all'applicazione della BAT così come riportata nel decreto autorizzativo n. 149/2012.

BAT n. 11

Si dichiara la BAT applicata parzialmente limitandosi a fornire delle indicazioni sul sistema di scarico delle acque e loro recapito finale ma senza alcuna segnalazione sull'attuazione o meno di misure provvisorie adottate.

Giova precisare che la modifica del sistema di raccolta e recapito delle acque di scarico meteoriche, di dilavamento e di processo, deve essere sempre preventivamente autorizzata. (si cfr. atti del riesame in itinere pubblicati sul sito web).

BAT n. 14

Si dichiara la BAT parzialmente applicata limitandosi ad evidenziare che quanto relazionato dall'ing. Scovotto e dall'ing. Ferrara, nell'ambito della procedura di riesame AIA, circa il livello di emissione delle apparecchiature al servizio dei camini E5, E6 ed E7, non garantiscono i limiti di legge (65 dB), ed a prendere atto della realizzazione da parte della Ditta, di sistemi di abbattimento per l'emissione di rumore proveniente dalle apparecchiature di aspirazione dei condotti contrassegnati dalle sigle E5, E6 ed E7.

Quanto relazionato non consente di valutare se i lavori sopra evidenziati, realizzati spontaneamente dall'azienda, consentono di ritenere la BAT applicata in via provvisoria in attesa della conclusione del procedimento di riesame AIA in itinere.

BAT n. 23

Già nel provvedimento autorizzatorio n.149/2012 la bat n.23 risulta non applicata in quanto il recupero del calore costituirà oggetto di studio da parte dell'azienda (pag. n.6 alleg. 2 del D.D.n.149/2012). Nessun contatore di funzionamento dei post combustori è previsto dall'AIA, tuttavia codesta Agenzia potrà in sede di riesame del provvedimento autorizzatorio evidenziare la opportunità di inserire accorgimenti tecnici migliorativi della funzionalità dell'impianto a tutela dell'ambiente.

BAT n. 27

Si dichiara la BAT applicata parzialmente senza alcuna motivazione.

Le azioni correttive apportate dall'azienda evidenziate, consistenti nello smaltimento di tutti i rottami ferrosi classificati non conformi e rifiuti speciali pericolosi con un unico codice [19.12.02] errato, nonché una diversità tra il quantitativo smaltito con quello dichiarato nel corso delle attività

dell'anno 2017 costituiscono oggetto di sanzione amministrativa che verrà valutata da questa UOD ma non appaiono pertinenti con l'applicazione della BAT e con il presente procedimento di diffida.

BAT n. 34

Si dichiara la BAT parzialmente applicata senza indicare se le azioni correttive poste in essere spontaneamente dall'azienda sono idonee in via provvisoria in attesa di essere specificamente autorizzate.

L'acquisizione dei suindicati chiarimenti è necessaria per concludere, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nell'ord.cau n.2592/2018, il procedimento di cui alla lettera a) comma 9 art. 29 decies del D.Lgs.n. 152/2006.

La norma in parola assegna all'Autorità competente il potere di considerare la qualità delle misure provvisorie e complementari di salvaguardia ambientale poste in essere nelle more dell'adeguamento definitivo dell'impianto.

Queste misure sono intese a garantire, in conformità con quanto disposto dall'applicato art. 29 decies D.Lgs. n. 152/2006, che la conformazione dell'attività svolta ai titoli che la autorizzano avvenga in modo tale da ripristinare o garantire provvisoriamente l'adeguatezza ambientale delle attività aziendali svolte nell'impianto.

Rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione di scegliere le opzioni più idonee allo scopo indicato tra quelle poste in essere dal gestore e richieste con la citata diffida, ferma restando l'applicazione della disposizione del comma 6 dell'art. 29 decies.

E' quindi assolutamente necessario comprendere se le misure intraprese risultino oggettivamente idonee allo scopo stabilito dalla norma e se la parziale applicazione di una BAT possa considerarsi provvisoriamente utile alla salvaguardia ambientale.

F.to
L'istruttore Direttivo
Dott.ssa Giuseppina Sessa

F.to
Il Responsabile Pos. Org.
Ing. Giovanni Galiano

Documento firmato da:
ANNA MARTINOLI
REGIONE CAMPANIA/03516070632
Dirigente
05/09/2018